



RIFIUTI:
CLASSIFICAZIONE e
CARATTERIZZAZIONE
dopo il 1° giugno 2015
Obbligo o meno di
analisi CHIMICHE

VADEMECUM

VADEMECUM delle principali
problematiche legate alla

CLASSIFICAZIONE e CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI dopo il 1° giugno 2015 Obbligo o meno di analisi CHIMICHE

CLASSIFICAZIONE

Prima di arrivare a decidere se effettuare o meno l'analisi chimica di un rifiuto, va sempre premesso che il

passaggio fondamentale è la corretta individuazione del codice CER.

Solo dopo questa operazione si decide se è effettivamente necessaria l'analisi.

Detto questo, con il nuovo regolamento europeo dei rifiuti, abbiamo:

- il rifiuto identificato con codice CER “non pericoloso assoluto”. Che ha quindi un'unica versione del codice CER. Si vedano ad esempio gli imballaggi (codici CER da 150101 a 150106, non contaminati da sostanze pericolose) oppure i metalli dalla demolizione e costruzione degli edifici (famiglia 17 04 xx, da 17 04 01 a 17 04 07). E' il rifiuto che nella sua descrizione non ha mai la dicitura “*diverso da*” **NON E' MAI RICHIESTA L'ANALISI PER CLASSIFICARE**

QUESTO RIFIUTO. Si da per certo che sia non pericoloso;

- il rifiuto identificato con codice CER “pericoloso assoluto”. Che ha quindi un’unica versione del codice CER ma solo pericolosa. Ad esempio gli oli minerali e sintetici esausti (famiglia 13 xx xx) oppure i solventi (famiglia 14 06 xx). E’ il rifiuto che nella sua descrizione non ha mai “*diverso da*” **NON E’ MAI RICHIESTA L’ANALISI PER CLASSIFICARE QUESTO RIFIUTO;**
- Il rifiuto identificato con un codice CER a “specchio” (che nella descrizione ha la dicitura “diverso da”). Dal giugno 2015 la classificazione può essere fatta anche mediante metodi alternativi

all'analisi. Sempre decisi dal produttore del rifiuto che ne identifica le eventuali pericolosità ad esempio anche mediante: a) schede di sicurezza; b) processo produttivo; c) analisi chimiche precedenti, che aiutino ad evidenziare criticità tipiche del rifiuto, ecc. Solo dopo aver verificato questi elementi si decide se è necessaria l'analisi chimica per verificare l'eventuale persistenza della pericolosità o meno del rifiuto.

Ricordiamo che sui certificati analitici NON è OBBLIGATORIO: il CER del rifiuto, l'assegnazione delle caratteristiche di pericolo, il commento finale con la classificazione del rifiuto. Purtroppo non sempre questo è chiaro e si rischia poi di fare confusione.

CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI:

La caratterizzazione dei rifiuti viene effettuata principalmente per individuare AD ESEMPIO:

- a) le caratteristiche di pericolo dei rifiuti
- b) la possibilità, ove previsto dalla norma, che i rifiuti possano accedere alle procedure semplificate di recupero (dm 05/02/98);
- c) verificare (es. test di cessione) se i rifiuti possiedano le caratteristiche per essere posizionati in discarica o come sottofondi (es. stradali, di pavimentazioni industriali, ecc.)

L'analisi di caratterizzazione serve ad indagare se il rifiuto possiede certe caratteristiche di pericolo. Ad esempio per un rifiuto con codice CER "pericoloso assoluto" (quindi già classificato) è necessario individuare le classi di pericolo HP.

Oppure serve per verificare se un determinato rifiuto NON pericoloso possa essere destinato al recupero in procedura semplificata, come ad esempio i metalli ferrosi e non. La normativa (DM 05/02/1998) prevede che i rifiuti destinati a certe attività di recupero "in semplificata" debbano

avere precise caratteristiche.

Se queste caratteristiche sono indicate con parametri chimici o fisici, tali parametri devono essere, almeno ogni 2 anni, verificati analiticamente. Nei metalli ferrosi 3.1 della norma: *“PCB, PCT <25ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc, <5% in peso, oli <10% in peso, non radioattivi ai sensi del decreto.....”*

Oppure per capire se, un rifiuto non pericoloso, abbia le caratteristiche, da verificarsi mediante test di cessione, per essere posizionato in discarica.

NOTA: In ultimo non va comunque dimenticato che l'analisi potrebbe essere altresì obbligatoria per il

conferimento in impianti che possiedano l'obbligo, nella determina autorizzativa, di ricevere rifiuti solo previa analisi del produttore stesso, anche in contrasto con le procedure (da norma generale) sopra descritte. Si spera che tale problematica venga prima o poi chiarita sia a livello di normativa Nazionale, sia in termini di norme e indicazioni locali.

Analisi di classificazione-caratterizzazione dei rifiuti: quando e perché fare l'analisi

<i>Tipologia di rifiuto</i>	<i>Perché è richiesta l'analisi (normativa)</i>	<i>Quando fare l'analisi</i>	<i>Cosa serve l'analisi</i>
CARATTERIZZAZIONE			
Rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di recupero (R) autorizzati in "regime semplificato"	Art. 8 c. 4 del DM 05/02/1998 e s.m.i.	Al primo conferimento all'impianto di recupero e ripetuta ogni 24 mesi ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di recupero (R) autorizzato in regime semplificato	Art. 7 comma 3 del DM 161/2002	Al primo conferimento all'impianto di recupero e ripetuta ogni dodici mesi ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera.	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale non pericoloso destinato ad impianti di smaltimento (D)	Art.2 del DM 27.09.2010	Al primo conferimento in discarica e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del rifiuto.
Rifiuto speciale pericoloso destinato ad impianti di	Art.2 del DM 27.09.2010	Al primo conferimento all'impianto di smaltimento e ripetuta ogni anno ed ogni volta che viene a modificarsi il	Caratterizzazione chimico fisica. Caratteristiche del

smaltimento (D)		processo che lo genera.	rifiuto.
Rifiuto speciale non pericoloso/pericoloso destinato ad impianti di recupero (R) /smaltimento (D) autorizzati in regime ordinario	Determina della provincia/regione che autorizza l'impianto di recupero o smaltimento in proced. ordinaria	Le periodicità delle analisi possono essere da 6 mesi a 12 mesi, oppure non indicate e quindi si considerano i 24 mesi (delle semplificate).	
CLASSIFICAZIONE			
Rifiuto speciale non pericoloso con codice CER a specchio (diverso di cui alla voce -----*) avviato al recupero/smaltimento	Art. 184 e ai sensi dell'allegato D Dlgs 152/2006. Provvedimenti autorizzativi.	Al primo conferimento e ripetuta 1 volta all'anno ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che lo genera	Per verificare l'eventuale pericolosità e poi per assegnare il codice di pericolo HP
Rifiuto speciale non pericoloso, di cui si conosce l'origine e la scheda dati di sicurezza e la lavorazione non comporta modifiche nella natura chimica e composizione.	NON OBBLIGATORIA		
Rifiuto speciale pericoloso con codice CER ASSOLUTO	NON OBBLIGATORIA		